



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023 E DEFINIZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
NICOLI SEBASTIAN	SINDACO	Presente
Allevi Giovanni	PRESIDENTE	Presente
Voltini Lorenzo	CONSIGLIERE	Presente
Arlanch Francesco	CONSIGLIERE	Presente
Suardi Paola	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI FRANCO	CONSIGLIERE	Assente
Tengattini Edoardo	CONSIGLIERE	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPELLA ORNELLA	CONSIGLIERE	Presente
Deho' Enrico	CONSIGLIERE	Presente
Sferch Simone	CONSIGLIERE	Presente
Natali Romualdo	CONSIGLIERE	Presente
Nozza Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Patelli Paolo	CONSIGLIERE	Assente
Rossi Pierluigi	CONSIGLIERE	Presente
Bellini Emiliano Angelo	CONSIGLIERE	Presente
Bergamaschi Fiorenzo	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 15, Assenti 2

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Consolandi dott.ssa Giuliana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALLEVI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023 E DEFINIZIONE MODALITA' DI
PAGAMENTO**

Si registra la presenza degli Assessori Comunali: Seghezzi Marco, Mondini Marta, Bettinelli Luca, Brignoli Chiara, Beretta Alberto.

Prende la parola l'Assessore Seghezzi Marco che illustra l'argomento in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151, comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 5-bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 stabilisce che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Osservato che la norma appena richiamata apre alla possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

Ritenuto inoltre che ogni perplessità circa la prevalenza del termine fissato dal D.L. 228/2021 sopra citato possa essere ampiamente superata dalla portata generale della successiva disposizione normativa ex art. 15, comma 5-bis del D.L. 4/2022 che offre la facoltà di modifica delle tariffe anche successivamente all'approvazione del bilancio da parte del Comune;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la Legge 197 del 29 dicembre 2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, art. 1 comma 775 che testualmente recita *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;

Considerato altresì che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

Considerato che con l'articolo 1, comma 775 della Legge 197/2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli Enti Locali, è differito al 30 aprile 2023;

Visto l'art. 1, commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Osservato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di*

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n. 14, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato “A”, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;
- la deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato, all'articolo 1, il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Visto che l'art. 1, comma 651 della L. 147/2013 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

Considerato che come disposto dal comma 654, articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Rilevato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana 2022/2025;

Dato atto che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022/2025, validati nel corso del 2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo, e che i medesimi quindi costituiscono il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario 2022/2025 si evince, per l'anno 2023, un costo complessivo di gestione del servizio pari a Euro 2.016.370,00, al lordo del contributo riconosciuto dal MIUR per le utenze scolastiche stimato in € 24.169,00;

Dato atto che il Comune dovrà coprire integralmente con le entrate tariffarie, calcolate per l'anno 2023, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ss.mm.ii.;

Rilevato che dal totale del costo del PEF viene detratto il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D. L. 248/07, l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF,

al netto delle entrate non tariffarie, è pertanto pari a 1.992.201,00 Euro, di cui € 1.071.704,00 per costi variabili ed € 920.497,00 per costi fissi;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.992.201,00 e comprende i costi fissi, pari al 46,20% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 53,80%;
- l'Ente Locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- dalle varie ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si è ritenuto corretto, in base ai criteri razionali applicati, ripartire i costi, da coprire attraverso la tariffa, tra le categorie nella misura del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,80	1,00

2	0,94	1,70
3	1,05	2,20
4	1,14	2,90
5	1,23	3,50
6 o più	1,30	4,10

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,00	8,25
2	Cinematografi e teatri	0,64	5,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,90	7,35
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,00	9,00
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,76	6,33
7	Alberghi con ristorante	1,50	18,50
8	Alberghi senza ristorante	1,08	10,80
9	Case di cura e riposo	0,60	4,10
10	Ospedale	1,93	15,83
11	Uffici ed agenzie	1,52	9,00
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,91	7,54
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,85	8,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,34	11,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	12,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,30	11,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,00	33,50
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,43	36,50
24	Bar, caffè, pasticceria	3,50	37,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,14	33,00

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,91	30,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,58	32,50
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night-club	1,51	12,00

Dato atto che:

- i coefficienti applicati alle utenze domestiche (Ka e Kb) rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- i coefficienti applicati alle utenze non domestiche (Kc e Kd) rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, per le seguenti categorie:
 5. Stabilimenti balneari
 9. Case di cura e riposo
 11. Uffici ed agenzie
 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 23. Mense, birrerie, amburgherie
 24. Bar, caffè, pasticcerie
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night-club
- i coefficienti applicati alle utenze non domestiche (Kc e Kd) risultano invece superiori ai massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, ma comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, al fine di equilibrare ed omogeneizzare il prelievo tributario rispetto a quello dell'anno precedente, per le seguenti categorie:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 2. Cinematografi e teatri
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 6. Esposizioni, autosaloni
 7. Alberghi con ristorante
 8. Alberghi senza ristorante
 12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2023 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2022, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'articolo 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e titolo IV del Regolamento comunale della TARI;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Considerato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”*;

Ritenuto pertanto di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 37 comma 1 del Regolamento TARI;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del regolamento suddetto, la misura tariffaria della TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Ritenuto altresì di stabilire, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del suddetto regolamento, la riscossione del tributo in n. 2 rate con le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata: entro il 31 ottobre 2023
- seconda rata: entro il 29 dicembre 2023

Richiamata la nota del 28.02.2014, n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio in data 19 aprile 2023;

Esaurita la discussione, come da verbale di seduta allegato;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.3 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Rossi Pierluigi), astenuti n.2 (Bellini Emiliano Angelo, Bergamaschi Fiorenzo), espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare per l'anno 2023 le componenti fissa e variabile delle tariffe TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,52
b) due persone		0,61
c) tre persone		0,68
d) quattro persone		0,74
e) cinque persone		0,80
f) sei o più persone		0,85
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,87
2	Cinematografi e teatri	0,56
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,78
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,87
5	Stabilimenti balneari	0,33

6	Esposizioni, autosaloni	0,66
7	Alberghi con ristorante	1,30
8	Alberghi senza ristorante	0,94
9	Case di cura e riposo	0,52
10	Ospedale	1,68
11	Uffici e agenzie	1,32
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,86
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,74
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,95
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,29
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,16
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,13
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,35
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,98
24	Bar, caffè, pasticceria	3,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,73
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,11
28	Ipermercati di generi misti	1,36
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,04

30	Discoteche, night-club	1,31
----	------------------------	------

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale intera a famiglia		Tariffa in base n. occupanti
a) una persona		43,16
b) due persone		73,37
c) tre persone		94,95
d) quattro persone		125,16
e) cinque persone		151,06
f) sei o più persone		176,95
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,97
2	Cinematografi e teatri	0,62
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,86
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,05
5	Stabilimenti balneari	0,36
6	Esposizioni, autosaloni	0,74
7	Alberghi con ristorante	2,17
8	Alberghi senza ristorante	1,27
9	Case di cura e riposo	0,48
10	Ospedale	1,86
11	Uffici e agenzie	1,05

12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,88
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,96
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,94
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,17
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,04
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,05
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,35
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,37
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,29
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,28
24	Bar, caffè, pasticceria	4,39
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,87
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,52
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,81
28	Ipermercati di generi misti	1,50
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,36
30	Discoteche, night-club	1,41

- 3) di approvare quindi, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

N. componenti nucleo familiare	TF (€/mq)	TV (€/tariffa annuale intera a famiglia)
---------------------------------------	------------------	---

1	0,52	43,16
2	0,61	73,37
3	0,68	94,95
4	0,74	125,16
5	0,80	151,06
6 o più	0,85	176,95

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Categoria	Descrizione categoria	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa complessiva (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,87	0,97	1,84
2	Cinematografi e teatri	0,56	0,62	1,18
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,78	0,86	1,64
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,87	1,05	1,92
5	Stabilimenti balneari	0,33	0,36	0,69
6	Esposizioni, autosaloni	0,66	0,74	1,40
7	Alberghi con ristorante	1,30	2,17	3,47
8	Alberghi senza ristorante	0,94	1,27	2,21
9	Case di cura e riposo	0,52	0,48	1,00
10	Ospedali	1,68	1,86	3,54
11	Uffici, agenzie	1,32	1,05	2,37
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,79	0,88	1,67
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,86	0,96	1,82
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,74	0,94	1,68
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,87	1,17	2,04
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,95	1,04	1,99
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	1,05	2,34
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,16	1,35	2,51
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,95	1,41	2,36
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,37	0,70
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,13	1,29	2,42
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,35	3,93	8,28
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,98	4,28	7,26
24	Bar, caffè, pasticceria	3,04	4,39	7,43
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,73	3,87	6,60

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,40	3,52	6,92
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,11	3,81	6,92
28	Ipermercati di generi misti	1,36	1,50	2,86
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,04	3,36	6,40
30	Discoteche, night club	1,31	1,41	2,72

- 4) di stabilire che la tariffa giornaliera di cui all'art. 21 del Regolamento comunale sia applicata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata della percentuale del 100%;
- 5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;
- 6) di stabilire, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del regolamento TARI vigente, le seguenti scadenze e modalità per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:
 - **1^ rata** – scadenza 31/10/2023
 - **2^ rata** - scadenza 29/12/2023
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.3 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Rossi Pierluigi), astenuti n.2 (Bellini Emiliano Angelo, Bergamaschi Fiorenzo), espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

../..

Prima della trattazione del punto 8 all'Ordine del Giorno "Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025" il Consigliere Comunale Bergamaschi Fiorenzo chiede una sospensione momentanea dei lavori del Consiglio Comunale per consentire ai Capigruppo di confrontarsi in merito all'opportunità di approvare nella medesima seduta consiliare sia il DUP che il Bilancio di Previsione, ciò in virtù di un recente pronunciamento del TAR Puglia.

All'unanimità viene decisa la momentanea sospensione dei lavori consiliari per avviare la consultazione dei Gruppi Consiliari.

Al rientro dall'aula il Consigliere Comunale Bergamaschi Fiorenzo formula verbalmente istanza di sospensiva (ex articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale).

Viene aperta la discussione, come da verbale allegato e successivamente la questione sospensiva viene posta in votazione.

Con voti favorevoli 5 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Rossi Pierluigi, Bellini Emiliano Angelo e Bergamaschi Fiorenzo), contrari 10, la richiesta di sospensiva viene respinta ed i lavori del Consiglio Comunale riprendono nel rispetto dell'Ordine del Giorno.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ALLEVI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consolandi Giuliana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brando Giuseppe

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 27-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brando Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brando Giuseppe

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Brando Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brando Giuseppe